



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni, il Decreto n. 169/2016 e il D.M. 232 del 2017;

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

**CONSIDERATO** che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente all'emissione di ordinanze in ambito portuale;

**VISTO:** il POT delle aree portuali del porto di Salerno approvato con delibera del Comitato di Gestione n.65/2020, che definisce l'assetto e riconosce l'utilizzo sulla banchina del Molo 3 Gennaio in corrispondenza dei posti di ormeggio dal n. 4 al n. 6, in capo alla categoria dei pescatori, in via esclusiva per la maggior parte mentre una porzione residua in radice è destinata ad usi portuali promiscui;

**VISTA** la Ordinanza n 05/2022, che regola il rilascio dei Permessi al porto commerciale di Salerno, previa corresponsione di una tariffa;

**VALUTATO**, in merito alle aree destinate al ceto peschereccio che, per la particolare configurazione orografica, le stesse pur avendo accesso dai medesimi Varchi portuali del porto commerciale rappresentano una realtà distinta e omogenea che, come per gli altri porti del sistema portuale, non hanno incidenza e colleganza con il traffico commerciale;

**VALUTATO** che, in via generale, tutte le aree demaniali sono in primo luogo destinate agli usi tipici della navigazione, come quello della pesca in esame, ed infatti, la natura demaniale dei beni si fonda, preminentemente, sulla potenziale utilizzabilità degli stessi per i cosiddetti usi pubblici del mare (navigazione, **pesca**, tiro a secco .... etc.) coerentemente con la loro naturale destinazione. Al riguardo l' idoneità al soddisfacimento dei pubblici usi del mare è rappresentata sicuramente dall'attività di pesca, primaria modalità di godimento tradizionale, a cui come collettività distinta può riconoscersi un diritto all'utilizzo precipuo, entro limiti di ragionevolezza ed effettività;

**VISTO** il parere reso dalla Direzione generale dei porti n. M-TRA/PORTI/12694 del 19/11/2008 afferente la regolamentazione di utilizzi gratuiti per ormeggi di unità da pesca;

**RILEVATO** quindi quale caratterizzante tale uso demaniale rientrante tra gli usi attinenti alla navigazione" ovvero "destinazione alle attività di pesca .... omississ....." anche solo allo stato potenziale (ex plurimis Cass. Sezioni unite, 3 maggio 1971, n.1272, in Giur. it., 1972, p. 794, criteri più volte ribaditi, cfr. tra le altre Cass. 23 aprile 1981, n.2417), come usi tipici e non *uti singuli* dei beni demaniali. E pertanto di poter esonerare tale categoria dalle Tariffe per il rilascio dei permessi di accesso, anche a seguito di richieste in tal senso emerse in riunioni dedicate; quanto precede sul presupposto che anche in altre realtà portuali del sistema della AdSP MTC non si prevede la corresponsione di tariffe di accesso per tale categoria, salva la regolamentazione dell'accesso a mezzo di idoneo titolo che ne consenta il riconoscimento alla titolarità di accesso quale pescatore professionale;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze ed UTP\_U10 Porti Sa-CS in merito alla emanazione di una ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**Il Dirigente U.T.P. U10 Sa-CS**

Dr. Giovanni Annunziata

**Il Dirigente S.S.O.**

Dr. ~~Rob~~ Vestri

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della l. 28 gennaio 1994, n. 84;

**Il-Segretario Generale**

Arch. Giuseppe Grimaldi

**ORDINA**

**Art. 1**

Per la categoria dei pescatori professionali, che necessitano di accedere alla c.d. Area pesca del Molo 3Gennaio del porto di Salerno, in analogia ad altre realtà dei porti della AdSP MTC, non è prevista la corresponsione della tariffa di cui all'art.1 comma 13 dell'Ordinanza n. 05 del 2022.

**Art. 2**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguiti dalle norme del codice della navigazione ex art. 1174 cod. nav.

Napoli/Salerno li 13.10.2022

**Il Presidente**

**Avv. Andrea ANNUNZIATA**